

COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 80 del Reg.

Del 13.12.2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2018 - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS. 50/2016 - DETERMINAZIONI - CODICE CIG: Z4A21477F7
---------	--



COMUNE DI SINAGRA

Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra
Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372

Provincia di Messina

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO
ASSISTENZA SCOLASTICA PUBBLICA
ISTRUZIONE**

N. 80 del 13.12.2017

N. 353 Del 13.12.2017 Registro Generale

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI - ANNO 2018 - DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000,00 EURO, CON IL SISTEMA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 32 - D.LGS. 50/2016 - DETERMINAZIONI - CODICE CIG: Z4A21477F7

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con deliberazione di G.M. n° 156 del 21/11/2017, si è deciso:

- 1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli atti relativi alla fornitura di "Materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici" per l'anno 2018, consistenti in:
-Relazione corredata da elenco descrittivo dei materiali da acquistare e quantificazioni della spesa.**
- 2)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all'espletamento del pubblico incanto, per l'affido del servizio in questione e al conseguente impegno di spesa e di quanto a ciò connesso, si provvederà con successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento.**
- 3)-Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile stante la necessità di garantire la continuità dei servizi di pulizia dei locali di riferimento.**

VISTA in relazione al "Piano anticorruzione" il provvedimento Sindacale Numero 2644 del 13/03/2015, con il quale vengono impartite le disposizioni da osservare per i casi di incompatibilità;

RITENUTO, per la procedura di acquisizione della fornitura di che trattasi, che possono sussistere situazioni di incompatibilità del Responsabile del Servizio, sicchè in uniformità a quanto disposto con il provvedimento numero 2644/2015, succitato, il relativo procedimento in via automatica sarà curato in sostituzione del Responsabile dell'Area del relativo servizio, dal Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia privata e LL.PP.;

visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni¹²⁴ sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

visti:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*";

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Dato atto che:

In termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n° 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

- 1) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
- 2) In applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- 3) In applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- 4) In applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
 - § energia elettrica,
 - § gas,
 - § carburanti rete e carburanti extra-rete,
 - § combustibili per riscaldamento,
 - § telefonia fissa e telefonia mobile;

Dato atto che:

il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3 - 4;

- Per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: "*Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro*";
- L'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: "*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o*

superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;

- **Ovviamente**, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l'obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;
 - **Atteso** che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
 - **Rilevato**, *altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;*
 - **Rilevato** nuovamente che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
 - **Stabilito** di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
 - **Dato atto** che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:
 - a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base di indagine di mercato dell'ufficio servizi sociali, giusta formale comunicazione protocollo n. 13449 del 21.11.2017;
 - b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere a specifiche finalità sociali, tenuto conto della fascia di utenza interessata e del particolare periodo di crisi che in atto attraversa il paese;In particolare, si rispettano i principi posti dall'articolo 30 anche nel caso di specie, nonostante si negozi direttamente con un solo operatore economico, perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, in analogia a quanto prevede l'articolo 63 del d.lgs 50/2016 e, in particolare in quanto sono prossime le festività Natalizie e di fine anno; Rilevato che il comma 6 dell'articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del “mercato elettronico” si possono utilizzare, se gli “strumenti di acquisto”, oppure se gli “strumenti di negoziazione”. Sotto la soglia dei 40.000 euro appare dunque possibile anche avvalersi della richiesta d'offerta;
- Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo;
- Dato atto che questo Ente ha individuato quale strumento operativo per la centralizzazione della committenza nei confronti degli Enti aderenti “ASMEL CONSORTILE s.c.arl”, sottoscrivendo una quota societaria della stessa;
- Dato atto ancora che per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio di che trattasi si farà ricorso ai servizi di Asmel Consortile, avvalendosi della sezione “Albo Fornitori e professionisti”;

visti altresì:

- lo statuto del Comune;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli relativi alle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale/dei responsabili di servizio;
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, gli articoli relativi alle procedure di impegno di spesa;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Considerato che occorre acquisire in tempi quanto più ristretti la fornitura di che trattasi stante l'imminenza delle festività Natalizie e di fine anno;

visti:

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00		€ 500,00

rilevato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare:
 - in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;
 - in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

atteso che, in data 13/12/2017 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **Z4A21477F7**;

Dato atto dell'avvenuta verifica dell'insussistenza a carico dello scrivente di conflitti di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 10/1991 e smi;

VISTO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA in relazione al "Piano anticorruzione" il provvedimento Sindacale Numero 2644 del 13/03/2015, con il quale vengono impartite le disposizioni da osservare per i casi di incompatibilità;

VISTO IL D.Lgs 50/2016;

VISTO IL D.Lgs 56/2017;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTA la determinazione del Sindaco n. 24 del 01/12/2017;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente.

D E T E R M I N A

- 1) Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento della "Fornitura materiale di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici – anno 2018" mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a)" come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
- 2) Che per l'individuazione del fornitore si farà ricorso ai servizi di "Asmel Consortile", avvalendosi della sezione "Albo Fornitori e Professionisti";
- 3) Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di richiesta disponibilità all'affidamento diretto, schema di offerta e dichiarazioni da rendere, che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico e/o operatori economici con i quali si intende trattare per l'affidamento diretto;
- 4) Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;
- 5) Di dare atto che la superiore di € 7.000,00. Compreso I.V.A. è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – Cap.n.82 " Spese generali di amministrazione – Acquisto beni consumo", del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2017;
- 6) Di dare atto che il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e sottoscrizione della determina di affidamento;
- 7) Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito all'affidamento del servizio di che trattasi;
- 8) Di dare atto altresì dell'acquisizione del Codice Identificativo Gara "CIG: **Z4A21477F7**";
- 9) Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata:
 - Per 15 gg. Consecutivi all'A.P. On-Line dell'Ente;
 - Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all'A.P. dell'atto integrale, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. 11/2015);
- 10) Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria, per quanto di rispettiva competenza.

L'istruttore Direttivo
F.to Franca BONTEMPO

Per Il Responsabile dell'Area
Amministrativa
Il Responsabile dell'Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e LL.PP.
F.to Ing. Francesco CAPPOTTO

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Lì, 13.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GIUSEPPE FAZIO

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'Addetto alle pubblicazioni,

A T T E S T A

Che la presente determinazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi

dal 14.12.2017 al 29.12.2017

Dalla Residenza Comunale, li , 14.12.2017

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE